

# LA VALUTAZIONE FORMATIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Google Meet - Napoli, 28 Gennaio 2021



Valutazione formativa al secondo grado:  
tema normativo, metodologico,  
organizzativo e didattico.  
Difficoltà e proposte

Graziamaria Pistorino, Segretaria Nazionale FLC CGIL



## Ambito della discussione

- Valutazione formativa  $\neq$  Valutazione di sistema  
(<http://www.flcgil.it/files/pdf/20200425/il-giornale-della-effelleci-2020-01-di-gennaio.pdf>)
- Valutazione formativa  $\rightarrow$  Percorso di apprendimento/insegnamento
- Ordinamenti  $\rightarrow$  visione generale sul valore del sistema di istruzione



# Valutazione e ordinamenti: uno sguardo d'insieme

L'attuale strutturazione del secondo ciclo del sistema educativo italiano è il risultato di **un complesso processo normativo**, partito negli ultimi quindici anni circa, nel quale si sono sedimentate/confrontate opzioni di politica scolastica assai diversificate, che hanno prodotto un complessivo indebolimento del sistema nazionale di istruzione.

- La **legge 133/08**, che ha comportato una forte riduzione dell'orario curricolare, le norme su costituzione delle classi e degli organici, la riconduzione a 18 ore di tutte le cattedre, manifesta finalità economiche e non pedagogiche di quelle misure.
- La **legge 107/15**, che nonostante l'istituzione dell'organico dell'autonomia, non ha ridotto le criticità del riordino della Gelmini, introducendone di nuove.



# La situazione ordinamentale attuale della scuola secondaria di II grado.

La secondaria di II grado è formata da Licei, Istituti tecnici e Istituti professionali, riordinati, dopo gli interventi della legge Moratti (legge 53/03), dagli specifici regolamenti adottati in applicazione dell'art. 64 della legge 133/08:

- il DPR 87/10 (e relativi allegati) e il DPR 133/17 per gli istituti professionali,
- il DPR 88/10 (e relativi allegati) e il DPR 134/17 per gli istituti tecnici,
- il DPR 89/10 (e relativi allegati) per i licei,
- La legge 107/15 e i decreti legislativi applicativi:
- il DLgs 62/17 (valutazione degli apprendimenti, esami di Stato e prove INVALSI);
- DLgs 61/17 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale e raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale),
- il DM 567/17 che promuove il piano nazionale di innovazione ordinamentale, nell'ambito del quale viene avviata la sperimentazione nazionale dei percorsi quadriennali.



# Alcune considerazioni

I Regolamenti di riordino della secondaria di II grado, previsti dalla legge 133/08, hanno comportato forte riduzione dell'orario curricolare, aumento degli alunni per classe, riconduzione a 18 ore di tutte le cattedre:

Tempo scuola inferiore + rapporto docenti alunni elevato → **minore portata didattica educativa dell'azione formativa.**

La marcata differenziazione/divaricazione, soprattutto nel primo biennio, dell'area comune tra licei e istituti tecnici e professionali, codifica, anche normativamente, la **strutturazione gerarchica dei percorsi nell'ambito del secondo ciclo educativo di istruzione e formazione.**



Si segnala la **sostanziale incomunicabilità** tra

- le “Indicazioni Nazionali” dei licei adottate con il DM 211/10, costruite secondo la tradizione dei Programmi ministeriali con opzioni culturali spesso assai arretrate (basti pensare all’attacco all’obbligo di istruzione) e con pulsioni centralistiche evidentissime,
- le Linee Guida (biennio, triennio e opzioni) degli istituti tecnici con: 1. i richiami alla necessità di una forte integrazione tra cultura umanistica, scientifica e tecnologica; 2. l’attenzione alla continuità con il primo ciclo di istruzione; 3. i richiami al Regolamento sull’obbligo di istruzione e agli Assi culturali. Tuttavia, le Linee Guida, pur rappresentando un positivo avanzamento rispetto alle Indicazioni per i licei, si trovano in una situazione di grande ambiguità, soprattutto organizzativa tra la dimensione teorica e la dimensione reale di forti riduzioni, che ne pregiudicano la fattibilità.



# Il «caso» DLgs 61/17 e il riordino degli istituti professionali

In applicazione della legge 107/15 è stato emanato il DLgs 61/17 a partire dalle classi prime dell'anno scolastico 2018/2019

**Assetto organizzativo** - articolato in un biennio e in un successivo triennio, articolati in istruzione generale e insegnamenti di indirizzo, comprensive dei laboratori. Si possono organizzare periodi didattici collocati anche in due diversi anni scolastici e articolare le classi in livelli di apprendimento

**Assetto didattico** - Il Consiglio di classe redige il “Progetto formativo individuale”. Prevista la funzione di tutor. I percorsi sono organizzati per unità di apprendimento. Una quota non superiore a 264 ore è destinata alla personalizzazione degli apprendimenti, alla realizzazione del progetto formativo individuale e ai PCTO.





**Unità di apprendimento** - Costituiscono il riferimento per la valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione.

**Valutazione nel primo biennio** - Si configura come valutazione intermedia, a seguito della quale il Consiglio di classe comunica le carenze riscontrate ai fini della revisione del Progetto Formativo Individuale (PFI) e della definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed eventuale riorientamento da attuare nell'ambito della quota non superiore a 264 ore nel biennio.



# Alcune considerazioni

Appare evidente l'orientamento secondo cui la finalità dell'istruzione sarebbe quella di formare, in primo luogo, futuri lavoratori, anteponendo l'elevamento dei livelli di occupabilità all'elevamento dei livelli di istruzione. Riguardo agli organici del personale docente, il modesto incremento delle ore di laboratorio non ha compensato i tagli Gelmini e una **riduzione delle discipline comuni** con forti conflittualità nelle scuole. L'iter di emanazione dei provvedimenti è stato caratterizzato da forzature sui tempi delle scuole e le scelte delle famiglie e, soprattutto, ha **impedito alle scuole di sviluppare un'adeguata riflessione sulla progettazione didattica e interdisciplinare.**

Positiva, nel riordino della secondaria di II grado la costruzione del curriculum, rappresentata dalla normativa sulla valutazione degli apprendimenti, che sconta, tuttavia, le importanti criticità rappresentate dal contraddittorio panorama delle prove INVALSI.



# Una idea di valutazione nell'impostazione degli Esami di Stato

Il DLgs 62/17, ha introdotto alcune novità per l'esame di Stato: due prove scritte, la prima di italiano e la seconda di indirizzo e un colloquio per accertare le conoscenze e le competenze acquisite nelle discipline di studio e nelle attività relative a "Cittadinanza e Costituzione". Si esporranno le esperienze relative ai PCTO.

Sono requisiti di ammissione lo svolgimento dei PCTO previsti dal corso di studi e la partecipazione nell'ultimo anno di corso alle prove INVALSI.

L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo prevede la valutazione con sei decimi in ciascuna disciplina (compreso il comportamento), ma con la possibilità per il Consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, anche con voto inferiore a sei in una sola disciplina, eccetto che per il voto legato al comportamento.



Con decreto ministeriale sono definite le **griglie di valutazione** per l'attribuzione dei punteggi delle prove d'esame: per la prima e seconda prova scritta e per la rilevazione delle conoscenze, competenze e abilità

Il voto finale espresso in centesimi le due **prove scritte incidono fino a 20 punti** ciascuna e il colloquio **fino a 20 punti** ma **aumenta il peso del credito scolastico che incide fino a 40 punti**: i crediti della terza classe fino a un massimo di 12 punti, fino a 13 punti i crediti della quarta e fino a 15 punti nella quinta.

Un decreto ministeriale definisce la modalità organizzativa per lo svolgimento del colloquio, che ha visto anche l'introduzione, poi eliminata, delle famose «tre buste».

Negli istituti professionali la seconda prova ha carattere pratico, in parte predisposta dalla commissione d'esame, in coerenza con le specificità dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica.

La commissione è formata da un presidente esterno più tre commissari interni e tre commissari esterni.



# Le prove nazionali INVALSI


Obbligatorie anche ai fini dell'ammissione all'esame di Stato, vengono riportate nel curriculum della studentessa e dello studente allegato al diploma. Si utilizzano le prove non per valutare l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione, ma per la valutazione degli apprendimenti dei singoli alunni, tale modalità, imposta all'interno di un sistema che le utilizza in modo ambivalente, tende a sovrapporsi alle attività ordinarie di verifica e valutazione degli apprendimenti.



# Quale cultura valutativa traspare?


L'intera impalcatura valutativa che abbiamo intravisto nell'impianto ordinamentale della scuola secondaria di II grado si riflette sulla **qualità della didattica** come con il ricorso al *teaching to the test*, indotto dall'obbligatorietà dei test INVALSI, che porta a dedicare tempo e attenzione all'addestramento alla forma del test.

Evidenti le ricadute anche sui processi d'inclusione, infatti, se la **reputazione** di dirigenti, scuole e docenti, la possibilità di attrarre iscrizioni e fondi **sono costruite sulla base dei risultati conseguiti dagli studenti**, si produce la tendenza a costruire meccanismi di selezione in ingresso o in itinere, che possano consentire alla scuola di ottenere posizioni migliori nella classifica Eduscopio (rendimento di ex studenti al primo anno di università). Elementi non ritenuti inclini ad affrontare un buon percorso accademico potrebbero essere scoraggiati nel proseguire gli studi in quello stesso istituto.



L'affermazione di una cultura della valutazione nelle istituzioni scolastiche non può prescindere da una dimensione collaborativa, di confronto e condivisione tra il mondo scientifico e della ricerca e il mondo della scuola, che tra le sue specificità ha anche quella della ricerca e sperimentazione, che non può essere riservata ad enti esterni alla scuola, senza sconvolgerne le finalità e senza sfigurare la mission della scuola pubblica.

È indispensabile l'organizzazione della scuola in funzione della valutazione formativa. L'autonomia e il miglioramento hanno bisogno di progettazione e di gambe per potersi realizzare, in primo luogo attraverso **investimenti nella formazione del personale**, non solo in ingresso ma anche in itinere, su aspetti non solo didattici, ma anche metodologico-relazionali, oltre che **investimenti di natura organizzativa sui tempi e gli spazi della progettazione didattica e valutativa**.



# Organismi, tempi e spazi

La valutazione formativa richiede alla scuola secondaria di II grado,  
una complessiva rivalutazione ordinamentale  
nel rapporto tra i diversi indirizzi,  
in una visione inclusiva e unitaria del sistema di istruzione,  
nella valorizzazione della specifica professionalità docente,  
nella definizione dei tempi e delle modalità collegiali necessarie a  
impostare una intenzionalità didattica che supporti il  
complessivo processo di crescita di studentesse e studenti.

